

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DELLA JUVENTUS FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/FIORENTINA DEL 27.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie A – Com. Uff. n. 85 del 30.11.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Juventus Football Club di Torino, riduce la sanzione dell'ammenda ad €30.000,00 permanendo la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Vito Giampietro, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. IODICE GIUSEPPE, PROCURATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VIII) PUNTO 1) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3 DEL C.G.S. ED ALL'ART. 90, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 2771/258PF\10-11/SP/BLP DEL 9.11.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 30.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

3) RICORSO DELLA JUVENTUS FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUIDO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 6.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus Football Club di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 14 gennaio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete